



COMUNE DI ROMENTINO

Provincia di Novara

COPIA

Reg. Pubbl. n° 118

Data 07-02-2024

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

n. 58 del 21-12-2023

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE ART. 20, D.LGS. 19.08.2016, N. 175, E S.M.I. RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31/12/2022

L'anno **duemilaventitre** addì **ventuno** del mese di **dicembre** alle ore **17:00** presso la sala del Centro Culturale "Arch. Pio Occhetta", previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, si è riunito in seduta Pubblica - Ordinaria di Prima CONVOCAZIONE il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

COGNOME E NOME	CARICA	Presente/Assente
Marco Arch. Caccia	SINDACO	Presente
Salvatore Amoroso	Consigliere	Presente
Catia Canna	Consigliere	Presente
Cinzia Cazzaniga	Consigliere	Presente
Barbara Spotti	Consigliere	Presente
Maurizio Paglino	Consigliere	Presente
Donatello Fittipaldi	Consigliere	Presente
Antonio Zuccaro	Consigliere	Assente
Paola Occhetta	Consigliere	Presente
Enrico Ferrari	Consigliere	Presente
Chiara Monfroglio	Consigliere	Presente
Romina Bellino	Consigliere	Presente
T O T A L E Presenti		11
T O T A L E Assenti		1

Assessori esterni senza diritto al voto:

Gambaro Carlo	Presente
Occhetta Arch. Laura	Presente
Elia Lucia	Presente
Calella Giuseppe	Presente

Assiste all'adunanza il SEGRETARIO COMUNALE Dott. Armando Passaro il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, l'Arch. Marco Caccia nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Delibera n. 58

del 21-12-2023

Consiglio Comunale

Oggetto: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE ART. 20, D.LGS. 19.08.2016, N. 175, E S.M.I. RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31/12/2022

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a) *produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*
- b) *progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;*
- c) *realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;*
- d) *autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*
- e) *servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.*

– *ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";*

RILEVATO che l'art. 24 T.U.S.P., prevedeva che entro il 30 settembre 2017 i Comuni dovessero effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 18.5.2015 con cui è stato approvato il Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie (art. 1 co. 612 legge 190/2014);

RICHIAMATA la deliberazione di CC n. 25 del 19.10.2017, con cui fu approvata la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, accertandole come da suo allegato A, dando atto che tale provvedimento costituiva anche aggiornamento del Piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi del comma 612 dell'art. 1 della legge 23.12.2014, n. 190;

DATO ATTO che si è provveduto a comunicare l'esito della ricognizione straordinaria al Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) attraverso l'apposito portale ai sensi dell'art. 17 del D.L. n. 90/2014 e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25.1.2015 e s.m.i., ed ad inviare copia della deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo;

CONSIDERATO che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (*vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP*);
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Romentino e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art.16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

VISTE le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

PRESO ATTO del documento rinvenibile sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento del Tesoro relativo alle schede di rilevazione, per gli adempimenti a carico delle Amministrazioni pubbliche previsti:

– in materia di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche (art. 20 del D. Lgs. n.175/2016 - TUSP) – per il censimento annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti (art. 17 del D.L. n. 90 del 2014) da effettuare attraverso l'applicativo “Partecipazioni” del Dipartimento del tesoro [https://portaletesoro.mef.gov.it.](https://portaletesoro.mef.gov.it;);

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A), alla presente deliberazione, redatto secondo lo schema presente sul sito Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento del Tesoro (DT) oltreché allegato alla deliberazione 22/SEZAUT/2018/INPR della sezione autonomie della Corte dei Conti;

DATO ATTO che l'approvazione dell'atto di ricognizione rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. e), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e art.10 del T.U.S.P;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, o che di converso non sia necessario alcun aggiornamento, esito che comunque deve essere comunicato sia al MEF che alla Corte dei Conti;

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo, ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437- quater, cod. civ.;

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

ATTESO l'allegato parere circa la regolarità tecnica della proposta della presente delibera espresso, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

ATTESO l'allegato parere circa la regolarità contabile della proposta della presente delibera espresso, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

Aperta la discussione i cui interventi sono raccolti sull'apposito supporto informatico di registrazione,

CON VOTI unanimi favorevoli, palesemente espressi;

DELIBERA

1. DI APPROVARE l'allegato "Schede di rilevazione per la revisione periodica delle partecipazioni (art. 20, c. 1, TUSP)" e l'allegato "Schede di rilevazione per la relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni (art. 20, c. 4, TUSP), redatte secondo lo schema presente sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento del Tesoro (DT) oltreché allegato alla deliberazione 22/SEZAUT/2018/INPR della sezione autonomie della Corte dei Conti;
2. DI DARE ATTO che l'approvazione della "Revisione periodica delle partecipazioni art. 20, del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i." rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. e), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
3. DI PROCEDERE alla trasmissione, mediante gli appositi applicativi, delle risultanze della ricognizione effettuata al Ministero dell'Economia e delle Finanze ed alla sezione regionale della Corte dei Conti competente;
4. DI STABILIRE che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;

5. DI STABILIRE che la presente deliberazione si pubblicata nell'apposita sezione di amministrazione trasparente del sito istituzionale;

Successivamente con separata unanime favorevole votazione resa in forma palese la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.



COMUNE DI ROMENTINO

Provincia di Novara

Proposta di DELIBERA DI CONSIGLIO

n. 54

**OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE ART. 20,
D.LGS. 19.08.2016, N. 175, E S.M.I. RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI
POSSEDUTE AL 31/12/2022**

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA

In riferimento alla proposta di delibera in oggetto indicata, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere tecnico:

Favorevole

con i seguenti rilievi

Il Responsabile del Servizio
Bozzola Dott.ssa Elena

Documento firmato digitalmente in originale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate.



COMUNE DI ROMENTINO

Provincia di Novara

Proposta di DELIBERA DI CONSIGLIO

n. 54

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE ART. 20, D.LGS. 19.08.2016, N. 175, E S.M.I. RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31/12/2022

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE

In riferimento alla proposta di delibera in oggetto indicata, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere contabile:

Favorevole

con i seguenti rilievi

Il Responsabile del Servizio

F.to Bozzola Dott.ssa Elena

Documento firmato digitalmente in originale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate.

Letto, confermato e sottoscritto
in originale firmati

IL PRESIDENTE
F.to Caccia Arch. Marco

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Passaro Dott. Armando

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art.124 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Reg. Pubbl. n. 118

Certifico io Messo Comunale, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno
07-02-2024 all'Albo Pretorio ove vi rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Romentino, lì 07-02-2024

Il Messo Comunale
F.to Genestroni Laura

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo.

II VICESEGRETARIO COMUNALE
Varallo Dott. Dario

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Visti gli atti d'Ufficio si dà atto che la presente deliberazione:

E' divenuta esecutiva in data 18-02-2024 ai sensi dell'art. 134 comma 3 D.Lgs.
267/2000.

II VICESEGRETARIO COMUNALE
F.to Varallo Dott. Dario